



Condizioni generali
Edizione 01.12.2024

Assicurazione Inventario

Business One

Sommario

Informazioni per lo stipulante	5
Introduzione	5
Informazioni per lo stipulante	5
Diritto di revoca dello stipulante	7
Protezione dei dati	7
A Copertura assicurativa	8
A1 Rischi e danni assicurati	8
A2 Cose assicurate	8
A3 Validità territoriale	8
A4 Società assicurate	9
A5 Assicurazione previdenziale	9
A6 Incendio	9
A7 Danni della natura	10
A8 Furto	12
A9 Danni delle acque	13
A10 Rottura dei vetri	14
A11 Coperture estese (TIAM/EC)	15
A12 Spese risultanti da un danno assicurato e prestazioni complementari	17
A13 Interruzione d'esercizio	20
A14 Burotica	22
A15 Allestimenti esterni	23
A16 Deterioramenti di prodotti tenuti a una temperatura controllata	24
A17 Tecnica macchinari	24
A18 Trasporto	27
A19 Igiene - derrate alimentari	28
A20 Esclusioni generali	29
B Disposizioni generali	31
B1 Entrata in vigore del contratto	31
B2 Durata del contratto	31
B3 Scadenza del premio, pagamento rateale, mora	31
B4 Modifica tariffaria	31
B5 Somme d'assicurazione	32
B6 Comunicazione	32
B7 Obblighi contrattuali	32
B8 Prescrizione e decadenza	32
B9 Giurisdizione competente	32
B10 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	32

B11	Disposizioni legali	33
C	In caso di sinistro	34
C1	Obblighi in caso di sinistro	34
C2	Liquidazione dei sinistri	34
C3	Franchigia	34
C4	Determinazione dell'indennità	34
C5	Sotto-assicurazione	35
C6	Colpa grave.....	35

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		<p>La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante (di seguito «lei») sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p>
Informazioni per lo stipulante	1. Identità dell'assicuratore	<p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito "Vaudoise"). La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p>
	2. Diritti e obblighi delle parti	<p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, le viene consegnata una polizza, il cui contenuto corrisponde alla proposta.</p>
	3. Copertura assicurativa e ammontare del premio	<p>La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta e la polizza contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.</p>
	4. Natura dell'assicurazione	<p>Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Per un'assicurazione contro i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Maggiori informazioni sulla natura dei prodotti assicurativi sul nostro sito internet: www.vaudoise.ch/it.</p>
	5. Diritto al rimborso del premio	<p>Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• se lei disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;• se il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.
	6. Obblighi dello stipulante	<p>L'elenco seguente indica i suoi obblighi più frequenti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo;• Accertamento dei fatti: lei deve collaborare:<ul style="list-style-type: none">• agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.;• all'accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <p>Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sopravvenienza del sinistro: l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p>

7. Validità temporale della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

L'assicurazione si conclude alla fine della durata contrattuale menzionata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Salvo convenzione contraria, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto 3 mesi prima di ogni scadenza principale.

8. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può rescindere il contratto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di aumento dei premi da parte della Vaudoise e per quanto questa non risulta da una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Tale diritto di disdetta decade 4 settimane dopo che lei è venuto a conoscenza di tale violazione, ma al più tardi entro 2 anni dal giorno in cui ha avuto luogo la violazione.

La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte sua. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

9. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può rescindere il contratto per iscritto nelle situazioni seguenti:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene sciolto, si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta, rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi al momento del pagamento finale dell'indennità. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta;
- nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lei ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui le perviene.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo 1 anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo

Diritto di revoca dello stipulante

Protezione dei dati

dieci anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre alla disdetta del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Ai sensi degli artt. 2a e 2b LCA, lo stipulante dispone di un diritto di revoca di 14 giorni dalla firma della proposta d'assicurazione. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l'ultimo giorno utile. Il diritto di revoca non è applicabile alle coperture provvisorie e alle convenzioni di durata inferiore a un mese. Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, la Vaudoise può esigere il rimborso delle spese.

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono consultabili all'indirizzo www.vaudoise.ch/it/data. Esse possono essere aggiornate in qualsiasi momento secondo gli sviluppi in questo ambito. Fa stato soltanto l'ultima versione pubblicata sul sito. Una copia cartacea dell'ultima versione può essere chiesta al consulente.

A Copertura assicurativa

A1 Rischi e danni assicurati

1. Principio

Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto la Vaudoise risarcisce, in seguito a un sinistro assicurato, i danni risultanti dalla distruzione, dal deterioramento o dalla scomparsa di cose assicurate.

2. Estensione della copertura

La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte per le quali è accordata una protezione assicurativa.

A2 Cose assicurate

1. Beni dello stipulante

Sono assicurate le merci e le installazioni che le appartengono, come:

- le merci, i prodotti fabbricati, acquistati e in deposito, *esclusi tutti i prodotti e le merci derivati dalla canapa o dal cannabidiolo (CBD)*;
- le installazioni d'esercizio (come macchinari, attrezzi di lavoro, contenitori e il loro contenuto);
- i mobili e cose analoghe (mobiliario, apparecchi d'ufficio);
- il materiale informatico, compresi i software brevettati;
- i veicoli e i rimorchi dell'azienda che non devono essere immatricolati e che non sono destinati alla vendita;
- i carrelli elevatori, i ciclomotori e le biciclette/ trottinette elettriche che non devono essere immatricolati;
- le costruzioni mobiliari, nella misura in cui non debbano essere assicurate come stabili;
- gli allestimenti e installazioni interni dei locali.

Beni di terzi

Sono assicurate le cose prese in leasing, in affitto, a noleggio o affidate da terzi in modo permanente.

2. Veicoli e rimorchi immatricolati

Purché siano specificati nella polizza, i veicoli e i rimorchi da trasporto o da lavoro immatricolati, compresi gli accessori, come pure le biciclette elettriche e i ciclomotori sono assicurati nel luogo di stazionamento e in circolazione.

3. Valori pecuniari

Valori pecuniari propri e affidati. Sono considerati valori pecuniari:

- il denaro, le carte valori (compresi i biglietti della lotteria) e i libretti di risparmio, gli assegni di viaggio, le monete e le medaglie;
- i metalli preziosi (come scorta, in lingotti o come merce), le pietre preziose e le perle non incastonate;
- le carte di cliente, le carte di credito, le tessere telefoniche, le carte prepagate per cellulari o qualsiasi altro tipo di moneta di plastica;
- i titoli di trasporto (abbonamenti inclusi), le vignette autostradali, i biglietti d'aereo e voucher;
- gli assegni e i giustificativi delle carte di credito compilate validamente e firmate da persone autorizzate.

Se i valori pecuniari sono assicurati in camere blindate, casseforti o altri contenitori chiusi a chiave, la garanzia è concessa soltanto se le persone responsabili delle chiavi le portano con sé, le conservano con cura a casa o le hanno chiuse in una cassaforte di qualità uguale (le stesse disposizioni si applicano alla chiave di quest'ultima cassaforte). Queste disposizioni sono applicabili per analogia alla conservazione del codice per le chiusure a combinazione.

4. Delimitazione

Per la distinzione tra merci e installazioni degli stabili sono determinanti:

- Cantoni con Istituto cantonale d'assicurazione stabili: le disposizioni cantonali o legali corrispondenti;
- Cantoni senza Istituto cantonale d'assicurazione stabili: le norme per l'assicurazione stabili degli assicuratori privati.

A3 Validità territoriale

1. Luogo del rischio

L'assicurazione si estende ai luoghi di rischio designati nella polizza come pure all'area d'esercizio che fa parte dell'impresa.

2. Libera circolazione

Vige il principio della libera circolazione tra i vari luoghi d'assicurazione.

	<p>3. Assicurazione esterna</p>	<p>Fino a concorrenza dell'importo indicato nella polizza, la copertura è valida per le cose assicurate che non si trovano nei luoghi d'assicurazione, in tutto il mondo, per una durata non superiore a 24 mesi. Il materiale messo a disposizione dallo stipulante per il telelavoro, tuttavia, è assicurato oltre la durata di 24 mesi.</p> <p>Le eventuali restrizioni previste per ciascuna delle coperture restano applicabili.</p> <p><i>Esclusioni</i></p> <p><i>Non sono assicurati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • i valori pecuniari; • gli orologi; • i gioielli; • le pellicce; • i francobolli; • le antichità; • gli oggetti d'arte.
<p>A4 Società assicurate</p>	<p>1. Principio</p>	<p>L'assicurazione è valida per lei e per le aziende situate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein di cui oltre il 50% del capitale si trovi direttamente o indirettamente nelle sue mani o nelle quali lei esercita una responsabilità gestionale. Se la partecipazione scende sotto il 50% o se lei rinuncia alla responsabilità gestionale, l'azienda esce dal perimetro delle società assicurate.</p>
<p>A5 Assicurazione previdenziale</p>	<p>1. Principio</p> <p>2. Luogo del rischio</p> <p>3. Durata e validità</p> <p>4. Aggravante del rischio</p>	<p>La protezione assicurativa si estende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle nuove acquisizioni; • agli aumenti del valore dell'inventario o della cifra d'affari; • alle nuove società e alle succursali rilevate o fondate, nella misura in cui le loro attività rientrino nello stesso settore indicato nella polizza; • agli aggravamenti essenziali del rischio assicurato nei casi in cui ha omesso involontariamente di comunicare l'aggravamento in conformità ai suoi obblighi. <p>L'estensione geografica si limita alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.</p> <p>Questa copertura è valida a partire dal momento in cui si verifica l'aumento delle somme, la ripresa o la fondazione di società. Spetta a lei comunicarci le nuove somme d'assicurazione (inventario e/o cifra d'affari) delle aziende assicurate al più tardi al momento della scadenza successiva del premio, nonché saldare il premio corrispondente al rischio, retroattivamente all'insorgere del rischio.</p> <p>La protezione viene estesa anche quando si ha involontariamente trascurato di comunicare un aggravamento essenziale del rischio. Tuttavia, è necessario pagare il premio corrispondente al rischio, retroattivamente alla nascita dello stesso.</p>
<p>A6 Incendio</p>	<p>1. Definizione di incendio</p>	<p>I danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da incendi; • dal fumo (azione repentina ed effetto accidentale, escluso l'effetto progressivo del fumo); • da bruciacchiature; • da fulmini; • da esplosioni; • da implosioni; • dalla caduta o dall'atterraggio forzato di aeromobili e di veicoli spaziali o di parti di essi che si staccano, nonché quelli provocati da meteoriti;

- da fughe da impianti di estinzione automatici come gli sprinkler, gli impianti a diluvio e gli impianti di estinzione a gas. Sono considerati tali la distruzione o il deterioramento delle cose assicurate da parte degli agenti di estinzione fuoriusciti in maniera improvvisa, imprevedibile e accidentale. Fanno parte degli impianti di estinzione gli ugelli, le condutture di distribuzione, i recipienti contenenti gli agenti di estinzione, le installazioni di pompe, tutte le armature e le condutture di adduzione che servono soltanto al funzionamento dell'impianto di estinzione.

Esclusioni

Non sono assicurati:

- i danni causati a macchine, apparecchi, condutture elettriche sotto tensione, dovuti all'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni e dal riscaldamento dovuto al sovraccarico;
- i danni verificatisi in seguito al normale funzionamento delle installazioni di protezioni elettriche, come i fusibili;
- i danni dovuti al riscaldamento, alla fermentazione o all'alterazione interna, come quelli dovuti al riscaldamento delle provviste;
- i danni causati durante le prove di pressione, i lavori di revisione, di controllo e di manutenzione effettuati all'impianto di estinzione;
- i danni a oggetti esposti volontariamente al fuoco o al calore;
- le cose che devono essere obbligatoriamente assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione.

2. Terrorismo

Si considera terrorismo qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o minaccia di violenza ha per sua natura la capacità di diffondere paura o terrore tra la popolazione o parte di essa, o di esercitare pressione su un governo o organi statali.

I tumulti non rientrano nella definizione di terrorismo. Si definiscono tumulti gli atti di violenza contro persone o cose che si manifestano in occasione di assembramenti, sommosse o disordini, come pure i saccheggi avvenuti in tali circostanze.

Condizioni di copertura

La copertura è concessa finché il cumulo delle somme assicurate dal presente contratto contro il rischio d'incendio, comprese le spese e l'interruzione dell'esercizio, non supera i CHF 10 milioni.

Estensione della garanzia

Sono assicurati i danni direttamente o indirettamente imputabili al terrorismo e provocati:

- da incendi;
- dal fumo (effetto repentino e accidentale);
- da esplosioni;
- dalla caduta o dall'atterraggio di fortuna di aeronavi, di veicoli spaziali o di parti di essi che si staccano.

A7 Danni della natura

1. Danni assicurati

Sono considerati danni della natura:

- le piene;
- le inondazioni;
- le tempeste (= vento di almeno 75 km/h che sradica alberi o scoperchia i tetti delle case nelle vicinanze dello stabile assicurato);
- la grandine;
- le valanghe;
- la pressione della neve;
- le frane;
- le cadute di massi;
- gli scoscendimenti.

	<p><i>Esclusioni</i></p>	<p><i>Non sono considerati danni della natura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i cedimenti del terreno;</i> • <i>il cattivo stato di un terreno da edificare;</i> • <i>una costruzione difettosa;</i> • <i>la manutenzione difettosa degli stabili;</i> • <i>l'omissione di misure protettive;</i> • <i>i movimenti del terreno dovuti a lavori di sterro;</i> • <i>lo scivolamento della neve dai tetti;</i> • <i>le acque sotterranee;</i> • <i>la crescita e lo straripamento di corsi d'acqua o di falde che, secondo esperienze precedenti, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;</i> • <i>i danni a battelli che si trovano in acqua dovuti alle tempeste e all'acqua;</i> <p><i>e, a prescindere dalla causa, i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dovuti all'acqua di laghi artificiali o di altre installazioni idriche;</i> • <i>dovuti al rigurgito delle acque delle canalizzazioni;</i> • <i>causati da scosse dovute al crollo di cavità artificiali;</i> • <i>d'esercizio che sono da contemplare secondo le esperienze acquisite, come i danni che si verificano per lavori del genio civile e, in materia d'edifici, nella costruzione di gallerie, l'estrazione di pietre, di ghiaia, di sabbia o di argilla.</i>
	<p>Franchigia</p>	<p>Conformemente alla legislazione, l'avente diritto si assume la franchigia indicata nella polizza. L'importo della franchigia è detratto dall'indennità.</p>
	<p>Limitazioni della garanzia</p>	<p>Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare a un solo stipulante per un evento assicurato superano CHF 25 milioni, esse saranno ridotte a questo importo.</p> <p>Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare per un evento assicurato superano CHF 1 miliardo, le indennità di pertinenza dei diversi aventi diritto saranno ridotte in modo che non superino questo importo.</p> <p>Le indennità per i danni al mobilio e allo stabile non saranno addizionate.</p> <p>Sono considerati danni causati da un solo evento i danni dovuti alla stessa causa di ordine atmosferico o tettonico, anche se avvengono in momenti e luoghi diversi.</p>
	<p>Limitazioni</p>	<p>I danni provocati dagli eventi naturali sopravvenuti all'estero, ad eccezione del Principato del Liechtenstein, sono limitati a CHF 20'000.</p>
	<p>2. Danni naturali speciali</p>	<p>Le seguenti cose sono assicurate soltanto se è prevista una convenzione speciale nella polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>le costruzioni facilmente trasportabili (come capannoni per feste ed esposizioni, tendoni, caroselli, baracconi e rimorchi da fiera, strutture gonfiabili e capannoni con elementi triangolari), così come il loro contenuto;</i> • <i>camper, case mobili, natanti e aeromobili, compresi i loro accessori;</i> • <i>veicoli a motore utilizzati come depositi di merci all'aperto o al coperto;</i> • <i>ferrovie di montagna, funicolari, teleferiche, sciovie, linee elettriche aeree e piloni (esclusa la rete locale);</i> • <i>serre, coperture in vetro dei letti di semina, compreso il contenuto, e le piantine.</i>
	<p>Cantieri edili (assicurazione esterna)</p>	<p>Sono pure assicurate le cose che si trovano sui cantieri edili fino a concorrenza dell'importo indicato nella polizza.</p>

A8 Furto

Definizione di cantiere

Insieme di un terreno sul quale si trovano valori mobili che riguardano un'opera edile, a prescindere dal fatto che i lavori siano cominciati o che siano terminati.

1. Furto con scasso

Furto perpetrato da persone che si introducono per effrazione:

- in uno stabile (sono considerati stabili i contenitori fissi nel luogo assicurato utilizzati come uffici/depositi, abitazioni o locali di lavoro);
- in uno dei suoi locali;
- o vi danneggiano un mobile o un distributore automatico;
- il furto commesso impiegando chiavi regolari, codici, tessere magnetiche o mezzi simili se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

2. Furto per evasione

È assimilato al furto con scasso il furto per evasione, ossia il furto commesso da persone chiuse in uno stabile o in uno dei suoi locali, che ne escono per effrazione.

3. Rapina

Furto commesso con atti o minacce di violenza contro di lei, i suoi dipendenti e i membri della sua famiglia che vivono in comunione domestica con lei, come pure il furto perpetrato in stato di incapacità di difesa delle persone assicurate in seguito a infortunio, svenimento o decesso.

I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice e sono quindi esclusi.

4. Furto semplice

Il furto che non costituisce né uno scasso né una rapina. Questa copertura è dato unicamente al luogo del rischio.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- *relativi a perdite inspiegabili, a stock deficitari, a quantità mancanti dopo un inventario o altre verifiche di stock. Per i commerci al dettaglio e all'ingrosso, il furto di merci esposte è escluso;*
- *provocati da appropriazione indebita, defraudamento, ricatto e frode.*

Cose non assicurate

Non sono assicurati:

- *i valori pecuniari;*
- *gli orologi;*
- *i gioielli;*
- *le pellicce;*
- *i francobolli;*
- *le antichità;*
- *gli oggetti d'arte;*
- *gli effetti del personale, degli ospiti e dei visitatori;*
- *le "merci speciali" destinate alla vendita;*
- *le perdite dovute a un'interruzione di attività e le spese supplementari;*
- *i veicoli immatricolati.*

5. Furto in veicoli o rimorchi chiusi a chiave

È assicurato fino all'importo convenuto nella polizza anche il furto con scasso di merci e installazioni in veicoli o rimorchi chiusi a chiave.

6. Furto in cantieri edili

È parimenti assicurato fino all'importo convenuto nella polizza il furto con scasso di merci e installazioni che si trovano all'interno di locali chiusi a chiave situati in uno stabile concluso o non concluso, in un container o in una baracca da cantiere chiusi a chiave o con un lucchetto.

A9 Danni delle acque	7. Limitazioni	<p>L'indennità è limitata dalla somma d'assicurazione dell'inventario o dalla somma convenuta esplicitamente nella polizza.</p> <p>Per le merci speciali seguenti, tuttavia, l'indennità massima non può superare CHF 100'000.</p>
	Merci speciali	<p>Sono considerate merci speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'alcol e le sigarette; • gli articoli di gioielleria; • gli orologi da polso e da tasca di ogni genere; • le pietre preziose e le perle incastonate o no; • le antichità o gli oggetti d'arte; • i tappeti orientali o altri tappeti realizzati a mano; • i francobolli; • le medaglie e le monete; • gli articoli di ottica (vetri, lenti, montature ecc.); • gli articoli del settore dell'abbigliamento; • gli articoli in cuoio; • le pellicce; • gli articoli sportivi; • gli articoli foto e video, compresi gli accessori; • gli articoli multimedia, gli apparecchi di navigazione e di comunicazione mobili; • il materiale informatico e i software, compresi le periferiche e gli accessori; • le radio, le installazioni Hi-Fi, i televisori e gli apparecchi video e/o DVD, le videocassette e/o altri supporti; • le armi da fuoco.
	8. Deterioramento	<p>In caso di furto o tentativo di furto nel luogo assicurato, saranno indennizzati i deterioramenti al mobilio e allo stabile nel quadro della somma d'assicurazione.</p>
	9. Prova dei danni	<p>I danni devono essere provati da tracce, da testimoni o in altro modo probatorio, anche in caso di tentato furto.</p>
	10. Oggetti ritrovati	<p>Per gli oggetti ritrovati in seguito, l'avente diritto restituirà l'indennità versata (dopo deduzione dell'importo di un'eventuale deprezzamento) o li metterà a disposizione della Vaudoise.</p>
	11. Esclusioni	<p><i>Sono esclusi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lei o che lei ha assunto, quando le funzioni a esse assegnate hanno dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio;</i> • <i>il vandalismo o i disordini civili che non sono conseguenza di un furto;</i> • <i>i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.</i>
1. Condotte e diversi	<p>I danni provocati alle cose assicurate dall'acqua, altri liquidi e gas fuoriusciti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • condotte che servono l'esercizio assicurato o lo stabile nel quale si trovano gli oggetti assicurati; • installazioni e apparecchi a esse collegati; • condotte o canalizzazioni della rete pubblica di distribuzione, a condizione che siano situate sulla particella; • cisterne, acquari, fontane, materassi ad acqua, jacuzzi, climatizzatori mobili, umidificatori per l'aria, installazioni frigorifere, a prescindere dalla causa della fuoriuscita. <p><i>I liquidi fuoriusciti e la perdita di quest'ultimi sono invece esclusi.</i></p>	
2. Gelo	<p>Le spese risultanti dal disgelo e dalla riparazione delle condotte e degli apparecchi che vi sono collegati danneggiati dal gelo, se installati all'interno dello stabile e destinati esclusivamente al suo esercizio.</p>	

	3. Pioggia e neve	Le infiltrazioni dell'acqua piovana, dovute allo scioglimento della neve o del ghiaccio se l'acqua è penetrata nello stabile attraverso il tetto (cupole comprese), dalle grondaie, dai tubi di scarico esterni, da balconi e terrazze o da finestre e porte chiuse.
	<i>Esclusioni</i>	<p><i>I danni in seguito alle infiltrazioni di acqua:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • da soglie e telai difettosi di porte, portefinestre e finestre; • da porte, abbaini o cupole, portefinestre e finestre aperte; • da aperture praticate sul tetto durante i lavori di trasformazione o altri lavori.
	4. Rigurgito	Il rigurgito di acque chiare e scure all'interno dello stabile. <i>Non sono tuttavia assicurati i danni provocati dal rigurgito di acqua o di liquidi di cui è responsabile il proprietario delle canalizzazioni.</i>
	5. Acque sotterranee e acque di ruscellamento	I danni provocati all'interno dello stabile dalle acque sotterranee, comprese le falde freatiche, e le acque di ruscellamento sotterraneo.
	6. Copertura complementare all'Istituto cantonale d'assicurazione	I danni provocati da piene e inondazioni a condizione che l'Istituto cantonale d'assicurazione abbia legittimamente rifiutato il rischio nell'assicurazione danni della natura.
	7. Riscaldamento	Lo scolo dell'acqua o altri liquidi usciti da installazioni di riscaldamento e da cisterne, da scambiatori termici e/o pompe di calore, destinati a raccogliere il calore naturale proveniente da irradiazione solare, dal terreno, dall'acqua del sottosuolo, dall'aria ambientale e altre fonti simili, nella misura in cui queste installazioni servano i locali assicurati.
	8. Esclusioni	<p><i>Sono esclusi i danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • causati alle installazioni frigorifere dal gelo prodotto artificialmente da queste installazioni; • causati alle installazioni frigorifere, agli scambiatori termici e/o pompe di calore, in seguito al mescolamento dell'acqua con altri liquidi o di gas all'interno di questi sistemi; • causati da cedimenti di terreno, il cattivo stato del terreno da costruzione, carente manutenzione dello stabile od omissione di misure protettive; • causati dalla condensazione; • causati durante il riempimento o i lavori di revisione del riscaldamento; il liquido fuoriuscito è pure escluso; • conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.
	A10 Rottura dei vetri	1. Vetri dello stabile
	<i>Esclusioni</i>	
	2. Vetri del mobilio	La rottura di qualsiasi tipo di vetri che si trovano nei locali che utilizza e che riguarda il mobilio e le installazioni.

A11 Coperture estese (TIAM/EC)	3. Vetro e simili	<p>Sono coperti i materiali seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vetro; • plexiglas; • altri materiali simili impiegati al posto del vetro; • vetroceramica; • pietra naturale o artificiale.
	4. Disordini civili	<p>La copertura è accordata anche in caso di rottura di vetri assicurati dovuta a disordini civili, ossia atti di violenza contro persone o cose che si manifestano in occasione di assembramenti, sommosse o manifestazioni. Sono pure assicurati i danni provocati intenzionalmente durante scioperi e serrate.</p>
	5. Danni conseguenti	<p>Sono assicurati i danni conseguenti a un sinistro rottura dei vetri nel luogo assicurato.</p>
	6. Spese assicurate	<p>Le spese seguenti sono comprese nella copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • smontaggio, montaggio e spostamento; • sgombero (ossia le spese per lo sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino); • riparazioni provvisorie (ossia le spese per il montaggio di vetri di fortuna); • ripristino dello smalto scheggiato.
	7. Esclusioni	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti all'usura; • risultanti dallo spostamento o da altri lavori ai vetri o alle loro incorniciature; • sopraggiunti prima o durante l'avvitamento, la posa o l'installazione dei vetri; • causati da scalfitture, scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla tinteggiatura; • causati dall'argentatura; • dovuti all'applicazione di qualsiasi vernice a strati densi o causati da vernici scure che rivestono i vetri assicurati; • conseguenti all'impiego volontario di apparecchi che producono calore; • a specchi portatili; • a stoviglie in vetro; • a vetro per contenitori; • agli schermi di qualsiasi materiale elettronico; • a lampade di qualsiasi genere; • a lampadine elettriche; • a vetri in quanto merci; • a collettori solari che appartengono al proprietario dello stabile; • conseguenti all'incendio e a danni naturali.
	1. Vandalismo, atti dolosi, disordini civili, conflitti contrattuali	<p>Sono assicurati i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti dolosi (vandalismo), il deterioramento o la distruzione intenzionale di cose assicurate. Graffi e graffiti sono pure considerati deterioramenti. <i>Sono esclusi i danni causati dal proprietario delle cose assicurate e da persone che vivono in comunione domestica con lui;</i> • disordini civili, atti di violenza contro persone o cose che si manifestano in occasione di assembramenti, sommosse o manifestazioni. Sono anche assicurati i danni dovuti a saccheggi in relazione diretta con i disordini interni; • conflitti contrattuali, danni alle cose assicurate durante una contestazione nel quadro di relazioni contrattuali. Deve sussistere una relazione preesistente tra il proprietario della cosa assicurata e il responsabile del danno. Sono pure assicurati i danni provocati intenzionalmente durante scioperi e serrate.

Esclusioni

I danni che possono essere indennizzati dalle coperture:

- incendio;
- furto;
- danni delle acque;
- rottura dei vetri;

nonché i danni:

- causati alle cose trasportate;
- dovuti a una perdita, a un guasto, a un malfunzionamento di computer, di sistemi informatici o elettronici oppure di programmi conseguenza di un atto fraudolento, criminale e/o legato a un virus informatico.

2. Fuoriuscita di sostanze fuse

Sono considerati tali i danni dovuti alla distruzione o al deterioramento di cose assicurate a causa del calore provocato dalla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e accidentale di sostanze fuse.

Esclusioni

Sono esclusi:

- i danni causati alle sostanze fuse fuoriuscite e la loro perdita;
- le spese di recupero delle sostanze fuse fuoriuscite;
- le spese di riparazione delle cause del danno che ha provocato la fuoriuscita delle sostanze fuse;
- i danni agli oggetti e alle installazioni di montaggio, alle opere e alle installazioni di costruzione e ai beni trasportati.

3. Collisione di veicoli/cadute di alberi

Danni provocati accidentalmente in seguito a:

- una collisione con veicoli terrestri;
- una collisione con gru o altri dispositivi di sollevamento, come pure il loro carico;
- alberi o rami che si staccano e piloni.

Questa copertura è accordata a titolo complementare, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- ai veicoli (carico compreso) coinvolti nell'evento dannoso;
- causati alle merci durante il carico e lo scarico;
- agli oggetti e alle installazioni di montaggio, alle opere e alle installazioni di costruzione.

4. Crollo di stabili

I danni dovuti al crollo dello stabile, compreso il crollo di parti di stabili vicini. Questa copertura è accordata a titolo complementare, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- riconducibili a una manutenzione difettosa dello stabile e a un cattivo stato del terreno da edificare;
- causati da cose in costruzione o in trasformazione;
- agli oggetti e alle installazioni di montaggio, alle opere e alle installazioni di costruzione, come pure alle merci trasportate.

5. Contaminazione radioattiva

I danni causati dalla contaminazione radioattiva sono assicurati nella misura in cui nello stabile assicurato non ci sia alcun reattore nucleare o combustibile nucleare. È considerata contaminazione radioattiva quella che risulta in maniera repentina e imprevedibile, e che provoca la messa fuori uso delle cose assicurate a causa dell'irradiazione. Le spese di sgombero includono le spese di smontaggio, di sgombero, di evacuazione, d'isolamento e di scarica delle cose assicurate che hanno subito una contaminazione radioattiva in seguito a un evento assicurato, purché questi provvedimenti siano stati ordinati dalle autorità.

A12 Spese risultanti da un danno assicurato e prestazioni complementari

Esclusioni

Sono esclusi:

- i danni per i quali può essere richiesto un indennizzo in virtù delle disposizioni federali sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- i danni dovuti alla radioattività proveniente da installazioni di produzione di isotopi e di combustibile nucleare;
- le spese di riparazione del danno che ha condotto a una contaminazione radioattiva.

1. Principio

Per l'insieme delle spese e delle prestazioni complementari seguenti, la copertura è concessa, per ciascun sinistro, fino a concorrenza dell'importo indicato nella polizza.

2. Spese di sgombero

Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino.

3. Spese di decontaminazione

In virtù di una disposizione di diritto pubblico, la Vaudoise rimborsa le spese causate dall'analisi, la decontaminazione, la sostituzione e l'eliminazione della terra (fauna e flora comprese) e dell'acqua situate sul terreno dove si è verificato il sinistro dovuto a un evento dannoso assicurato.

Sono coperte anche le spese seguenti:

- trasporto fino al luogo appropriato più vicino e il deposito o l'eliminazione della terra o dell'acqua contaminate;
- ripristino del terreno nello stato antecedente al sinistro.

4. Spese di ricostituzione

Le spese di ricostituzione di tessere magnetiche o dotate di microchip, di libri contabili, documenti, microfilm, supporti di dati e simili, di piani e disegni, modelli, plastici, prototipi, campioni e forme entro un termine di cinque anni a partire dal sinistro.

5. Spese per il cambiamento delle serrature

Le spese necessarie alla sostituzione:

- di chiavi, tessere magnetiche e simili e delle serrature nel luogo assicurato;
- delle chiavi di cassette di banca affittate, qualora siano state rubate o danneggiate nel quadro di un danno assicurato.

6. Spese di chiusura e riparazioni provvisorie, spese di sorveglianza

Le spese:

- sostenute per impedire l'accesso alle cose assicurate;
- per riparazioni provvisorie al fine di proseguire senza ritardi con le attività dell'azienda.

Se la sorveglianza deve essere effettuata da professionisti, è richiesto un accordo preliminare della Vaudoise.

7. Spese di riparazione e di sgombero delle condotte proprie

Quando le condotte vengono installate al fine di servire esclusivamente il suo esercizio, sono assicurate le spese per cercare, liberare, richiudere, ricoprire e riparare condotte libere o no, all'interno dello stabile assicurato e sull'area di esercizio in seguito alla rottura di condotte di elementi liquidi o gassosi. Questa copertura è sussidiaria all'assicurazione stipulata dal proprietario dello stabile.

I liquidi fuoriusciti e la perdita di quest'ultimi sono pure assicurati.

8. Spese di spostamento e di protezione

Le spese di spostamento e di protezione dovute al fatto che, allo scopo di una ricostituzione o di una restituzione di cose assicurate in seguito a un evento assicurato, devono essere spostate, modificate o protette dalle altre cose non danneggiate o distrutte, nella misura in cui queste spese non siano coperte da un'assicurazione stabili. Se le spese di ricostruzione sono causate dal fatto che delle cose protette rimangono in loco ostacolando il lavoro di ricostituzione, le relative spese sono assicurate.

9. Spese per le prestazioni di costruzione

Le prestazioni di costruzione necessarie:

- alla ricostruzione di opere o di parti di opere che le appartengono o si trovano in sua custodia, deteriorate o distrutte in seguito a un danno coperto subito da un oggetto assicurato;
- alla constatazione o alla riparazione di un danno coperto subito da un oggetto assicurato.

Questa copertura è accordata a titolo complementare, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

Sono esclusi i danni allo stabile dovuti ai rischi seguenti: incendio, danni della natura, furto, danni delle acque, rottura dei vetri e coperture estese (TIAM/EC).

10. Spese di estinzione

Le spese per i vigili del fuoco e altre spese collegate, nella misura in cui lei le abbia approvate o le siano state imputate.

Non sono invece prese a carico le spese per prestazioni che devono essere erogate gratuitamente dai servizi pubblici in base alle disposizioni legali.

11. Spese per rincarò successivo per installazioni

La differenza tra il valore di sostituzione nel giorno del sinistro e il costo effettivo della sostituzione nel giorno dell'acquisto, ma al massimo due anni dopo la sopravvenienza del danno.

12. Spese di valutazione

Le spese generate per la valutazione di un danno assicurato da un perito comune e designato mediante accordo tra le due parti.

13. Spese di prevenzione e di diminuzione danni

Le spese legate alle misure di prevenzione e di riduzione del danno che devono essere corrisposte conformemente all'art 38a della LCA.

Non vengono invece rimborsate le spese per prestazioni che devono essere erogate gratuitamente dai vigili del fuoco o da altri servizi pubblici in base alle disposizioni legali.

14. Spese per migliorie tecniche

Le spese per la riparazione di un'installazione distrutta o per la sostituzione di un'installazione distrutta con un'installazione di livello tecnico equivalente corrispondente all'ultimo standard a livello di equipaggiamento, anche se le prestazioni ne risultassero migliorate. La condizione è tuttavia che lo scopo dell'esercizio o dell'utilizzo iniziale sia rispettato. L'indennità è limitata al valore di assicurazione della cosa distrutta.

15. Spese di sostegno

Le spese di sostegno psicologico da parte di un medico o di uno psicologo diplomato che sono in legame diretto con l'evento assicurato, per una durata di dodici mesi dalla sopravvenienza di tale evento. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale e limitata a venti sedute al massimo per evento.

Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.

16. Spese per l'alloggio

Le spese per l'alloggio (della medesima qualità), fuori dal luogo del rischio, dei dipendenti che beneficiano di un diritto di abitazione in seguito all'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, previa deduzione dei costi economizzati.

17. Disposizioni di diritto pubblico

Le spese supplementari causate da disposizioni di diritto pubblico.

Con ciò si intendono le spese per il ripristino delle installazioni aziendali assicurate colpite dal sinistro, nella misura in cui tali spese siano state sopportate in ragione di dette disposizioni e che superino le spese di ripristino che sarebbero state sopportate normalmente.

Se in virtù di disposizioni di diritto pubblico il ripristino delle cose assicurate colpite dal sinistro può essere effettuato soltanto in un altro luogo, saranno prese a carico solo le spese supplementari fino a concorrenza dell'importo che le riparazioni avrebbero raggiunto nel vecchio luogo del rischio.

Le spese supplementari verranno rimborsate nella misura in cui le cose interessate siano ripristinate e non cambi la loro destinazione.

Nel quadro del calcolo del valore dei resti delle cose assicurate colpite dal sinistro, si terrà conto delle limitazioni del ripristino imposte da disposizioni di diritto pubblico. L'indennità sarà tuttavia limitata all'importo che sarebbe stato raggiunto nel caso in cui le installazioni aziendali assicurate colpite dal sinistro fossero state distrutte completamente.

La copertura è valida solo nella misura in cui le corrispondenti disposizioni di diritto pubblico siano notificate dopo il verificarsi del sinistro, in virtù delle leggi o delle ordinanze già in vigore prima del verificarsi del sinistro.

Esclusione

Non sono invece assicurate le spese supplementari derivanti da disposizioni di diritto pubblico e concernenti installazioni aziendali non colpite dal sinistro.

Se il valore assicurato è il valore attuale, l'indennità verrà versata soltanto nella proporzione tra il valore attuale e il valore a nuovo (calcolato sulle cose toccate dal sinistro).

18. Effetti del personale, degli ospiti e dei visitatori

Sono assicurati gli effetti:

- appartenenti ai suoi dipendenti, comprese biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori;
- degli ospiti alloggiati in un albergo o in uno stabilimento simile;
- dei pazienti degenti in un ospedale, una clinica o uno stabilimento simile;
- degli allievi o del corpo insegnante;
- dei visitatori.

Il denaro e i gioielli sono assicurati soltanto in un mobile chiuso a chiave, fino a concorrenza di CHF 5'000.

Se la somma assicurata non basta a coprire integralmente il danno, l'indennità percepita dovrà essere ripartita in modo che ciascun ospite riceva la stessa percentuale rispetto al danno incorso effettivo valutato dalla Vaudoise.

19. Perdite su debitori

Le perdite di incassi derivanti, nel luogo di assicurazione, dal fatto che le copie di fatture, pezze o informazioni giustificative che servivano alla fatturazione sono state danneggiate a causa di un sinistro.

Calcolo del danno

Il danno corrisponde alla differenza tra gli incassi che, secondo le pretese formulate nei confronti dei clienti al momento del sinistro, sono stati effettivamente realizzati nei sei mesi successivi al sinistro e quelli che si sarebbero dovuti realizzare nello stesso periodo se non fosse sopraggiunto il sinistro.

Limitazione

L'indennità è limitata, sulla base delle pretese formulate nei confronti dei clienti, agli incassi effettivamente registrati nei mesi corrispondenti dell'anno precedente.

A13 Interruzione d'esercizio

20. Fluttuazione del prezzo corrente

L'assicurazione si estende alla differenza che lei deve assumersi tra il prezzo d'acquisto effettivo delle merci e il prezzo corrente di tali merci il giorno del sinistro. Questa estensione è limitata alla differenza tra il prezzo corrente il giorno del sinistro e il prezzo d'acquisto effettivo il primo giorno lavorativo dopo quello del sinistro e a partire dal quale è possibile il nuovo acquisto.

21. Veicoli di terzi, copertura sussidiaria

I veicoli a motore del personale e dei visitatori sono assicurati, a condizione che non siano assicurati dal proprietario o che lo siano in modo insufficiente. La copertura è valida esclusivamente nell'area della sua azienda. Il valore di sostituzione corrisponde al valore attuale.

Non sono invece assicurati i veicoli di terzi che le sono stati affidati allo scopo di essere utilizzati o sui quali devono essere effettuati lavori.

In caso di furto, la copertura può essere concessa solo se i veicoli sono chiusi a chiave.

22. Beni di terzi

Sono assicurate, fino a concorrenza di CHF 100'000 al massimo, le cose appartenenti a terzi e che le sono affidate temporaneamente, *con l'eccezione di:*

- *valori pecuniari, orologi, gioielli, pellicce, francobolli;*
- *antichità, oggetti d'arte;*
- *veicoli.*

1. Principio

I danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'esercizio che lei subisce temporaneamente a causa di un danno materiale assicurato ai beni mobili o allo stabile.

Condizioni di copertura

Il danno deve essere sopraggiunto:

- nei luoghi dell'assicurazione o sul terreno che ne fa parte oppure
- fuori dal terreno dell'azienda e interessare le merci o gli equipaggiamenti e le macchine non installati oppure i veicoli a motore che le appartengono

ed essere stato provocato da un evento dannoso coperto in incendio, danni della natura, danni delle acque, furto o TIAM/EC.

2. Oggetto dell'assicurazione

In funzione di quanto convenuto nella polizza, l'assicurazione si estende:

Cifra d'affari

- alla cifra d'affari, ossia il prodotto risultante dalla vendita di merci e beni fabbricati, come pure dai servizi forniti. Se sono stati dichiarati nella cifra d'affari al momento della stipulazione del contratto, gli elementi seguenti sono parimenti considerati nel calcolo dell'indennità:
 - le perdite di reddito locativo;
 - le perdite di redditi legati alla produzione di elettricità e/o di calore;
 - le sovvenzioni o i contributi.

Spese supplementari

- alle spese supplementari, ossia le spese necessarie per mantenere l'esercizio al suo livello atteso per tutta la durata dell'interruzione. Sono parimenti considerate tali le spese per ridurre il danno, ossia quelle che lei ha sostenuto in virtù dei suoi obblighi;

Spese speciali

- le spese speciali fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta. Sono considerate tali le spese che, nel corso della durata della garanzia, non riducono il danno o lo riducono solo dopo la fine della garanzia. Sono incluse le pene convenzionali risultanti dall'esecuzione tardiva di ordinazioni o dall'impossibilità di dare seguito agli impegni in seguito all'interruzione, purché queste pene siano fondate contrattualmente e possano essere provate.

Danni di
ripercussione

L'assicurazione si estende ai danni d'interruzione e alle spese supplementari che sopravvengono nell'esercizio assicurato e dal fatto in cui l'esercizio di terzi avviene all'interno degli immobili utilizzati in comune o sul terreno che ne fa parte, da un evento dannoso coperto in virtù delle presenti condizioni generali sulle quali si fonda il contratto. Sono considerati come esercizi di terzi i fornitori o clienti.

Non sono invece assicurati i danni di ripercussione dovuti a un danno della natura o a disordini civili e gli atti dolosi sopraggiunti all'estero, né i danni conseguenti a danneggiamenti di binari ferroviari, passaggi, ponti, gallerie, strade, sentieri, passaggi sopraelevati e sottopassaggi, canalizzazioni e altre opere.

La garanzia della Vaudoise comincia al momento in cui l'evento dannoso sopraggiunge nell'azienda di terzi. In caso di interruzione dell'alimentazione energetica (corrente elettrica, acqua, gas, energia termica), la garanzia prende inizio un'ora dopo il sopraggiungere dell'interruzione dell'apporto d'energia nella propria azienda.

3. Calcolo del danno

In funzione di quanto convenuto:

Cifra d'affari

Nei limiti della cifra d'affari assicurata, la Vaudoise rimborsa:

- la differenza tra i redditi ottenuti nel corso della durata della garanzia e quello che sarebbe stato prevedibile senza interruzione, dedotta la differenza tra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute;
- le spese sostenute per ridurre il danno. Sono considerate tali le spese che l'avente diritto ha sostenuto a causa di misure adottate in virtù del suo obbligo di ridurre il danno;
- le spese speciali ai sensi dell'articolo A13, cifra 2 delle CGA.

Spese
supplementari

Nei limiti della somma d'assicurazione dichiarata, la Vaudoise rimborsa le spese effettive sostenute. Le spese sostenute nell'ottica di ridurre il danno che producono i loro effetti dopo la fine dell'interruzione o della durata della garanzia saranno condivise tra lei e la Vaudoise secondo l'interesse delle due parti, nella misura in cui la copertura delle spese speciali sia esaurita.

4. Valutazione del danno

Nel calcolo del danno, occorre tenere conto delle circostanze che avrebbero influenzato i redditi durante la garanzia anche se l'esercizio non fosse stato interrotto.

Il danno è fissato al più tardi alla scadenza della garanzia.

5. Installazioni per la gestione elettronica delle informazioni

Lei è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché i programmi e le informazioni indispensabili alla continuazione del trattamento dei dati possano essere immediatamente ripristinati. Questi provvedimenti si applicano in particolare alle copie dei dati e dei programmi, affinché siano conservati in modo da non poter essere danneggiati insieme agli originali.

Il mancato adempimento di queste disposizioni può condurre a una riduzione dell'indennità nella misura in cui la causa e l'importanza del danno ne siano state influenzate.

6. Cessazione dell'attività

Se l'esercizio non viene ripreso dopo il sinistro, la Vaudoise rimborsa solo le spese che continuano effettivamente a presentarsi e che sarebbero state coperte dalla cifra d'affari se non ci fosse stata l'interruzione. In questo senso e nel quadro della durata della garanzia, sarà considerata la durata probabile dell'interruzione.

7. Limitazione

L'indennità massima in seguito ad un danno della natura sopraggiunti all'estero, ad eccezione del Principato del Liechtenstein, è limitata a CHF 20'000.

8. Esclusioni

La Vaudoise non risponde del danno dovuto:

- a danni corporali e a circostanze che non presentano alcun nesso di causalità con il danno materiale;
- ad ampliamenti delle installazioni o a innovazioni realizzati dopo l'evento dannoso;
- a una mancanza di capitale dovuta al danno materiale o all'interruzione.

9. Disposizioni di diritto pubblico

La copertura assicurativa si estende anche ai danni aggravati da disposizioni di diritto pubblico, nella misura in cui queste vengano pubblicate solo dopo la sopravvenienza del sinistro, in virtù di leggi oppure di ordinanze già in vigore prima della sopravvenienza del sinistro. *La copertura non si applica qualora le disposizioni di diritto pubblico concernano cose che servono all'azienda che non sono toccate da un danno materiale assicurato.* Se a causa dell'applicazione di disposizioni di diritto pubblico il ripristino dell'esercizio può essere effettuato soltanto in un altro luogo, l'aumento del danno d'interruzione sarà coperto solo fino a concorrenza dell'importo che sarebbe stato raggiunto in caso di ripristino al luogo originario.

10. Azione reciproca

Durante la valutazione del danno, si terrà conto – per le società assicurate dal contratto d'assicurazione – della cifra d'affari sia delle società toccate direttamente dal danno sia di quelle toccate indirettamente. Se una riduzione della cifra d'affari può essere compensata del tutto o in parte con un prodotto supplementare o riducendo le spese in altre società assicurate, se ne terrà conto per la valutazione del danno.

1. Cose e spese assicurate

Sono assicurate le seguenti installazioni usate esclusivamente da lei e dai suoi dipendenti:

Installazioni

- installazioni elettroniche per il trattamento di informazioni, l'infrastruttura, i supporti d'informazione e i sistemi operativi;
- installazioni di burotica e amministrative;
- installazioni di comunicazione fisse;
- cellulari di meno di due anni;
- impianti tecnici d'allarme, di sicurezza, di gestione del tempo;
- terminali di pagamento e registratori di cassa.

Supporti d'informazione

Sono assicurate le spese di ricostituzione dei supporti d'informazione, compresi i dati che contengono. Le perdite d'informazioni sono assicurate se dovute a un danno materiale all'installazione o ai supporti d'informazione stessi.

Esclusioni

Non sono assicurati:

- perdite o alterazioni d'informazioni dovute all'usura dei supporti d'informazioni oppure a una programmazione, a un inserimento, a una trascrizione o a un'installazione sbagliati;
- informazioni cancellate o eliminate per errore;
- qualsiasi danno conseguente dovuto alla perdita o all'alterazione delle informazioni;
- danni dovuti a una perdita, a un guasto, a un malfunzionamento di computer, di sistemi informatici o elettronici oppure di programmi conseguenza di un atto fraudolento, criminale e/o legato a un virus informatico.

Spese supplementari

L'assicurazione copre le spese supplementari cagionate dalla continuazione dell'attività quando l'esercizio è interrotto temporaneamente, totalmente o parzialmente in seguito a un danno materiale.

Spese di sgombero e di salvataggio

Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino.

A15 Allestimenti esterni

2. Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel luogo del rischio e, per le installazioni in circolazione, in tutto il mondo fino a concorrenza dell'importo convenuto nella polizza.

3. Rischi assicurati

Sono assicurati il deterioramento o la distruzione avvenuti in modo improvviso e imprevisto (evento accidentale), come:

- errori di manipolazione, imperizia, negligenza, dolo e sabotaggio;
- furto semplice;
- collisioni, urti, capovolgimenti, cadute o insabbiamenti;
- difetti di costruzione, di materiale o errori di fabbricazione;
- corto circuiti, sovrintensità o sovrattensione;
- sovraccarico, imballamento;
- corpi estranei;
- difetti delle attrezzature di misurazione, di regolazione o di sicurezza.

4. Esclusioni

Non sono assicurati:

- *apparecchi portatili quali macchine fotografiche, video e DVD, macchine fotografiche digitali;*
- *tutte le stampanti per la stampa industriale;*
- *installazioni e macchine per produzione artigianale o industriale, incluse le componenti informatiche dedicate;*
- *le cose che fanno parte del suo inventario merci;*
- *le cose che appartengono al personale o a terzi (eccetto le cose in leasing o a noleggio);*

come pure i danni provocati da incendi, eventi naturali, furto con scasso, evasione, rapina o dalle acque.

Usura

I danni conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di ordine meccanico, termico, chimico o elettrico come:

- *l'invecchiamento;*
- *l'usura;*
- *la corrosione;*
- *la decomposizione.*

Garanzia

I danni di cui il fabbricante o il venditore risponde secondo la legge o un contratto.

Plusvalenza/ deprezzamento

Il costo delle modifiche, dei miglioramenti, delle revisioni e dei lavori di manutenzione effettuati contemporaneamente alla riparazione, come pure un eventuale deprezzamento risultante dalla riparazione, non sono presi a carico.

5. Sussidiarietà

Questa copertura è accordata a titolo sussidiario, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

1. Cose assicurate

Sono assicurate le seguenti cose situate nell'area di esercizio, a condizione che non siano fissate allo stabile: bucalettere, vasche, stagni ornamentali, fontane, inclusi i relativi contenuti e installazioni, statue, impianti di illuminazione, aste per bandiere, pannelli solari, capanni da giardino, specchi stradali che le appartengono o che servono i suoi locali, pareti di protezioni antirumore, insegne separate dallo stabile assicurato, totem, parchi gioco e ripari per piscine, panchine pubbliche, affissioni pubbliche, vasi di fiori e il loro contenuto, installazioni per moderare il traffico, cartelli stradali, tettoie per le fermate del bus, recinzioni.

Questo elenco è esaustivo.

2. Danni assicurati

I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto, conseguenza di una causa esterna (evento accidentale), vale a dire dovuti all'azione di una forza esterna sugli allestimenti esterni. Sono pure assicurati gli atti dolosi e i danni provocati accidentalmente in seguito a una collisione.

A16 Deterioramenti di prodotti tenuti a una temperatura controllata

3. Spese assicurate

Le spese effettive per il ripristino del terreno, delle strade, dell'accesso, delle terrazze a livello del terreno, dei muri, delle recinzioni, dei portoni e per la risistemazione del giardino (piantagione di nuove piantine dello stesso tipo) sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta.

4. Esclusioni

Non sono assicurati:

- *i danni causati alle piante unicamente dalla grandine, pressione della neve o dal gelo;*
- *le spese di decontaminazione legate all'incendio, a eventi naturali e ai danni delle acque (con riserva di una copertura esplicitamente prevista nella polizza).*

5. Sussidiarietà

Questa copertura è accordata a titolo sussidiario, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

1. Danni assicurati

I danni a prodotti o merci in locali o mobili per la refrigerazione, il congelamento o il mantenimento di una temperatura controllata, provocati da:

- un difetto improvviso e imprevisto dell'installazione;
- l'interruzione imprevista della corrente.

2. Spese assicurate

Sono pure coperte le spese di sgombero, eliminazione e disinfezione delle installazioni assicurate, nel limite della somma d'assicurazione convenuta.

3. Esclusioni

Non sono assicurati:

- *i prodotti o le merci che si trovano in un veicolo o in qualsiasi altro mezzo di trasporto;*
- *gli animali vivi;*
- *i danni dovuti all'usura o a una cattiva manutenzione degli apparecchi;*
- *le perdite dovute a un'interruzione dell'esercizio e le spese supplementari.*

A17 Tecnica macchinari

1. Cose assicurate

Sono assicurati:

- gli apparecchi, i macchinari e le installazioni tecniche;
- le biciclette/trottinette elettriche non immatricolate;

che le appartengono esclusivamente, o presi in leasing, il cui valore a nuovo individuale non supera CHF 100'000.

Luogo del rischio

L'assicurazione si estende ai luoghi di rischio designati nella polizza e all'area d'esercizio appartenente all'azienda.

Assicurazione esterna

Gli oggetti portatili/mobili, come pure le biciclette/trottinette elettriche non immatricolate sono altresì coperti fino a concorrenza del 20% della somma d'assicurazione convenuta quando si trovano al di fuori dei luoghi assicurati, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché nelle rispettive regioni frontaliere (25 km in linea d'aria) per una durata non superiore ai 24 mesi.

L'assicurazione esterna non è invece accordata per gli oggetti stazionari.

2. Danni assicurati

L'assicurazione copre:

Danni esterni

I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto e che sono la conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all'azione di una forza esteriore all'oggetto assicurato (evento accidentale).

Danni interni

I deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto e che sono la conseguenza di una causa interna all'oggetto assicurato (evento accidentale), segnatamente:

- difetti di costruzione, di materiale o errori di fabbricazione;
- corto circuito o sovrintensità;
- sovraccarico, imballamento;
- sottopressione, sovrappressione, implosione;
- mancanza d'acqua, colpo d'ariete;
- lubrificazione inappropriata o insufficiente;
- difetti delle attrezzature di misurazione, di regolazione o di sicurezza;
- influsso della temperatura;
- bruciacchiature, carbonizzazione.

Furto semplice

Il furto che non costituisce né uno scasso né una rapina.

La copertura è accordata fino a concorrenza del 20% della somma d'assicurazione convenuta

Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da appropriazione indebita, defraudamento, ricatto e frode.

Interruzione dell'esercizio e spese supplementari

Sono assicurati i danni dovuti all'interruzione totale o parziale dell'esercizio che lei subisce temporaneamente in seguito a un evento coperto ai sensi del presente articolo. Sono applicabili per analogia le disposizioni ai sensi dell'art. A13 CGA relative alla copertura assicurativa in caso di interruzione dell'esercizio.

Le spese speciali sono assicurate fino a concorrenza del 20% della somma d'assicurazione pattuita.

La Vaudoise risponde del danno entro un anno a partire dalla comparsa dell'evento dannoso.

Non sono assicurati i danni di ripercussione.

3. Spese assicurate

Eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. Le spese prese a carico nel quadro di questa copertura sono riportate alle cifre 2 a 14 dell'articolo A12 CGA.

4. Parti elettroniche

L'assicurazione copre le spese di rimessa in servizio o di sostituzione delle parti elettroniche di un oggetto assicurato diventate inutilizzabili.

Le parti elettroniche sono considerate inutilizzabili quando non funzionano più o non funzionano più normalmente, senza che sia possibile portare la prova di un deterioramento o di una distruzione o se occorrerebbe spendere più del 50% delle spese summenzionate per portare tale prova.

5. Valore di sostituzione

Per gli oggetti fino a 60 mesi di vita, il valore di sostituzione corrisponde al valore a nuovo. A partire dal 61° mese, il valore di sostituzione corrisponde al valore attuale, calcolato come segue:

- 6° anno: 60% del valore a nuovo
- 7° anno: 50% del valore a nuovo
- 8° anno: 40% del valore a nuovo
- 9° anno: 30% del valore a nuovo
- Dal 10° anno: 20% del valore a nuovo
- Dal 15° anno: 10% del valore a nuovo

6. Cose non assicurate

Non sono assicurati:

- i macchinari da lavoro a propulsione autonoma (i carrelli di manutenzione restano invece assicurati), i veicoli e i rimorchi di ogni genere (le biciclette/trottinette elettriche non immatricolate restano invece assicurate);
- gli oggetti stazionari durante il loro trasporto (gli oggetti portatili/mobili sono invece assicurati);
- le cose destinate a essere vendute, noleggiate o affidate a terzi (comprese le cose in leasing);
- le cose appartenenti a terzi, a eccezione delle cose prese in leasing o in affitto, come pure delle cose che lei detiene in parte e per le quali deve rispondere del danno;
- le cose che possono essere assicurate nel quadro della copertura «Burotica» ai sensi dell'articolo A14 CGA o da un'altra polizza d'assicurazione tecnica;
- i cellulari;
- i materiali d'esercizio, la resina a scambiatori di ioni, l'elettrolite, gli elementi di filtri, i catalizzatori, gli agenti riscaldanti, termovetтори e refrigeranti, i materiali di consumo;
- gli aeromodelli e i droni, come pure i loro accessori;
- i prototipi.

7. Esclusioni

Non sono assicurati:

Rischi di base

- i danni
 - dovuti ai rischi seguenti: incendio, danni della natura, furto, danni delle acque, rottura dei vetri;
 - legati alle coperture estese (TIAM/EC), allestimenti esterni, deterioramento di prodotti tenuti a temperatura controllata, cyber.

Influenze continue e prevedibili - accumulo eccessivo

- i danni conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili di ordine meccanico, termico, chimico o elettrico come l'invecchiamento, l'usura, la corrosione, la decomposizione o l'accumulo eccessivo di ruggine, di fango, di tartaro o di altri depositi.

Eccezione: se provocano in modo improvviso ed imprevisto deterioramenti o distruzioni, questi danni sono coperti.

Garanzia - obbligo legale/contrattuale

- i danni per i quali il fabbricante, il venditore, il noleggiatore, la ditta che esegue la manutenzione o le riparazioni è responsabile legalmente o contrattualmente, in particolare in virtù di un contratto di manutenzione.

Vizi e difetti

- i danni dovuti a vizi o difetti che erano conosciuti allo stipulante o che egli avrebbe dovuto conoscere.

Prove ed esperimenti

- i danni conseguenti a prove ed esperimenti che vanno oltre all'impiego normale dell'oggetto assicurato, nella misura in cui tali prove ed esperimenti erano conosciuti o avrebbero dovuto essere conosciuti dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione dell'impresa.

Perdita del sistema d'esercizio

- le modifiche o le perdite di dati che non sono conseguenza di un danno materiale.

Perdite

- le perdite di oggetti assicurati, anche in caso di inaccessibilità. Un oggetto è considerato perduto quando non può essere recuperato o potrebbe esserlo soltanto a un costo elevato, sproporzionato rispetto al suo valore di sostituzione.

A18 Trasporto	1. Cose assicurate	<p>Sono assicurate le sue merci, comprese quelle affidate per essere lavorate, il suo materiale e le sue installazioni, imballate secondo le consuetudini, durante il trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuato da lei, dai suoi congiunti o dai suoi collaboratori; • affidato a trasportatori.
	2. Oggetti non assicurati	<p><i>Non sono assicurati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>gli attrezzi e gli apparecchi professionali durante il loro impiego;</i> • <i>gli attrezzi e gli apparecchi professionali che si trovano nei cantieri;</i> • <i>gli effetti personali;</i> • <i>i beni destinati a un trasloco e i bagagli;</i> • <i>i valori pecuniari, i titoli, gli orologi, gli articoli di gioielleria, i metalli preziosi, le pietre preziose, le perle, le antichità, gli oggetti d'arte, le collezioni di campioncini e di assortimenti, i premi estratti a sorte;</i> • <i>gli animali vivi;</i> • <i>i veicoli che circolano sui propri assi;</i> • <i>le merci e le installazioni di venditori ambulanti, le bancarelle di vendita all'aperto;</i> • <i>le cose trasportate per conto di terzi;</i> • <i>le installazioni che possono essere assicurate nel quadro della copertura «Burotica» ai sensi dell'art. 14 CGA;</i> • <i>gli oggetti affidati a terzi, ad eccezione dei trasportatori.</i>
	3. Mezzi di trasporto	<p>La copertura è concessa durante il trasporto con tutti i mezzi di trasporto usuali. Gli invii di colli postali sono assicurati soltanto se l'invio è stato effettuato con una conferma di ricezione.</p>
	4. Inizio e fine della copertura	<p>La copertura comincia al momento in cui la cosa assicurata lascia la sua collocazione iniziale e finisce quando raggiunge la destinazione, al momento dello scarico. La cosa assicurata è inoltre assicurata durante il trasporto che precede o che segue direttamente il carico/lo scarico del mezzo di trasporto.</p>
	Permanenza	<p>Se le cose assicurate rimangono in un luogo nel corso della durata dell'assicurazione, questa si limita a 5 giorni per ciascuna permanenza. È considerato permanenza il tempo tra l'arrivo del mezzo di trasporto che porta la merce e la partenza del mezzo di trasporto con il quale la merce continua il viaggio. Il giorno di arrivo e quello di partenza vengono contati.</p>
	5. Fiere ed esposizioni	<p>Durante fiere, esposizioni e mercati, le cose assicurate sono assicurate al massimo 15 giorni per ciascun evento. <i>Sono esclusi dalla copertura gli oggetti con un valore artistico o affettivo.</i> La copertura in caso di furto è limitata al furto con scasso e/o la rapina.</p> <p>Il materiale di presentazione come i computer portatili, gli apparecchi informatici, i videoproiettori, gli schermi e altri apparecchi simili è assicurato soltanto se gli apparecchi sono fissati alla bancarella o protetti in modo adeguato.</p>
	6. Validità territoriale	<p>L'assicurazione è valida in Svizzera e nei paesi limitrofi. I trasporti in provenienza o a destinazione di questi paesi sono assicurati soltanto a condizione che si tratti di trasporti diretti.</p>
7. Prestazioni assicurate	<p>In caso di sinistro, la Vaudoise rimborsa le spese di riparazione, ma al massimo il prezzo di mercato per la merce assicurata e il valore attuale degli altri oggetti assicurati.</p> <p>Eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta. Le spese prese a carico nel quadro di questa copertura sono riportate alle cifre 2 a 14 dell'articolo A12 CGA.</p>	

8. Rischi assicurati

La copertura comprende i rischi di perdita e di deterioramento.

Nella misura in cui un danno assicurato sia occorso o sia imminente, sono pure assicurate le spese d'intervento del commissario d'avaria e le spese per prevenire o attenuare un danno.

9. Esclusioni

Non sono assicurati:

- le manipolazioni nell'azienda;
- i danni all'imballaggio;
- i danni conseguenti a infrazioni delle prescrizioni d'importazione, di esportazione o di transito, come pure quelle relative al traffico di valute in dogana;
- i danni conseguenti a infrazioni delle prescrizioni di spedizione di cui lei è a conoscenza;
- i danni attribuibili alla natura della merce, quali l'auto-alterazione, il riscaldamento, l'infiammazione spontanea, lo sfrido di trasporto, i residui, le perdite ordinarie;
- i danni dovuti a un influsso della temperatura;
- i danni dovuti allo stato inadeguato o all'imballaggio difettoso della merce per il viaggio assicurato oppure a un difetto di stivaggio sul mezzo di trasporto o nel container;
- i danni dovuti a smalto o lacca scheggiati, a graffi, a scalfitture o all'attrito;
- i danni dovuti a manipolazioni errate, all'usura normale e a problemi tecnici, a meno che siano imputabili all'azione improvvisa e violenta di un fattore esterno;
- i danni che non interessano direttamente la merce, come:
 - la perdita d'interessi, le differenze dei corsi o le cadute di prezzo;
 - le perdite d'uso o dovute a un'interruzione di attività;
 - le controspallie e le spese di immobilizzazione;
 - le pene contrattuali.

10. Sussidiarietà

Questa copertura è accordata a titolo sussidiario, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

1. Danni assicurati

Sono assicurate le conseguenze finanziarie nei casi in cui, a seguito di una decisione di un'autorità competente all'attenzione specifica di un'azienda assicurata e di disposizioni legali volte a impedire la diffusione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo tramite derrate alimentari provenienti dall'azienda assicurata,

- viene disposta la chiusura o la messa in quarantena dell'azienda assicurata;
- viene vietata l'attività alle persone occupate nell'azienda;
- vengono ordinati il prelievo, il trattamento e/o l'eliminazione di merci contaminate o di cui si sospetta una contaminazione.

2. Prestazioni assicurate

Il totale delle prestazioni dell'insieme degli eventi assicurati non può eccedere annualmente il limite della somma d'assicurazione convenuta.

Interruzione dell'esercizio

Sono assicurati i danni dovuti all'interruzione totale o parziale dell'esercizio che lei subisce temporaneamente in seguito a un evento coperto ai sensi del presente articolo. Sono applicabili per analogia le disposizioni ai sensi dell'art. A13 CGA relative alla copertura assicurativa in caso di interruzione dell'esercizio.

Divieto di lavorare

Se dei dipendenti dell'azienda non sono più autorizzati a lavorare a causa di un divieto dell'attività, la Vaudoise rimborsa i costi salariali dopo deduzione delle spese risparmiate. In caso di cessazione dell'attività, non è dovuta alcuna indennità.

A20 Esclusioni generali

Danni alle merci

La Vaudoise rimborsa la differenza tra il valore delle merci prima e dopo il sinistro. Quando le merci sono di nuovo utilizzabili, la Vaudoise rimborsa le spese di disinfezione, di sostituzione o di recupero (p.es. travaso, reimpaccaggio), ma al massimo per un importo corrispondente alla perdita di valore subita.

Sono inoltre assicurati:

- le spese di pulizia e di disinfezione dell'azienda e/o del mezzo di trasporto;
- i danni materiali conseguenti alle installazioni, agli stabili e ai mezzi di trasporto;
- le spese di sgombero, di deposito intermedio e di eliminazione delle merci e delle installazioni fino alla discarica appropriata più vicina.

Limitazione

Le misure ordinate dalle autorità sono considerate un solo evento, indipendentemente dalla loro eventuale proroga e dalla durata nel corso della quale vengono prolungate, modificate, interrotte, annullate interamente o parzialmente e/o parzialmente riordinate. La durata della garanzia si limita alla durata convenuta nella polizza e incomincia nel momento in cui si è verificato il sinistro.

3. Esclusioni

Non sono assicurati:

- *le merci già infette al momento in cui lei ha ricevuto la consegna;*
- *la carne che l'ispettore ha dichiarato non edibile oppure edibile ma con determinate restrizioni;*
- *gli animali vivi;*
- *i danni risultanti da influenze di qualsiasi genere (ad esempio: aviaria), epidemie o pandemie;*
- *i danni assicurabili da un'assicurazione incendio/danni della natura o danni delle acque (assicurazione cose o perdita di reddito);*
- *i danni risultanti da merci di cui lei o i suoi committenti sapevano che erano infette, lo sospettavano o avreste dovuto saperlo prestando l'attenzione necessaria;*
- *i danni che lei o i suoi committenti avete causato violando le prescrizioni legali o le misure disposte dalle autorità;*
- *i danni risultanti da manipolazioni genetiche di organismi di ogni genere.*

4. Sussidiarietà

Questa copertura è accordata a titolo sussidiario, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

1. Principio

Non sono assicurati:

- *le cose che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione.*
- *i danni che si verificano in caso di:*
 - *guerre;*
 - *violazioni della neutralità;*
 - *rivoluzioni, ribellioni, rivolte e misure adottate per porvi rimedio;*
 - *terremoto ed eruzioni vulcaniche.*
- *i danni:*
 - *dovuti all'acqua dei laghi artificiali o di altre installazioni idriche, indipendentemente dalla causa;*
 - *causati direttamente o indirettamente dall'irradiazione nucleare o da una reazione nucleare;**a meno che lei non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi.*

- *i danni dovuti a una perdita, a un guasto, a un malfunzionamento di computer, di sistemi informatici o elettronici oppure di programmi, nella misura in cui essi non risultino direttamente da un danno materiale assicurato con le coperture:*
 - *incendio;*
 - *danni della natura;*
 - *furto;*
 - *danni delle acque;*
 - *rottura dei vetri.*
- *i danni dovuti a:*
 - *una perdita;*
 - *un guasto;*
 - *un malfunzionamento di computer, di sistemi informatici o elettronici oppure di programmi;*
conseguenza di un atto fraudolento, criminale e/o di un virus informatico nella misura in cui essi non risultino da un danno assicurato con la copertura Cyber (solo nel quadro delle condizioni e dei limiti della copertura Cyber).
- *i danni e le pretese legati all'amianto.*

B Disposizioni generali

B1 Entrata in vigore del contratto	1. Principio	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.	
B2 Durata del contratto	1. Conclusione	Il contratto è stipulato per la durata convenuta.	
	2. Rinnovo tacito	Salvo convenzione contraria, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto in forma scritta almeno tre mesi prima di ogni scadenza. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise, rispettivamente a lei, al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi. La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.	
	1. Pagamento	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza. Se la polizza prevede il pagamento in più rate, le spese corrispondenti devono essere versati.	
	2. Diffida di pagamento	In caso di mancato pagamento, sarà messo in mora, per iscritto e a sue spese, e dovrà versare l'importo entro 14 giorni. La diffida ricorda le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio.	
	Sospensione della copertura	Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.	
B3 Scadenza del premio, pagamento rateale, mora	3. Spese	Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate.	
	4. Rimborso	In caso di annullamento anticipato del contratto per un motivo previsto dalla legge o dal contratto, il premio convenuto per il periodo di assicurazione in corso è dovuto soltanto pro rata temporis, fino alla data d'annullamento del contratto.	
	5. Eccezioni	Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno nell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;• il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.	
	B4 Modifica tariffaria	1. Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per l'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, essa deve notificarle le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
		2. Diritto di disdetta	Lei dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. La disdetta può essere indirizzata alla Vaudoise per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo.
Eccezione		Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, di franchigia, dei limiti dell'indennità o del limite della copertura, la Vaudoise può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, non è previsto alcun diritto di disdetta.	
	3. Accettazione tacita	L'assenza di disdetta è considerata quale accettazione dell'adattamento contrattuale.	

B5 Somme d'assicurazione	1. Principio	Le somme d'assicurazione convenute nella polizza servono da base per il calcolo del premio. Queste somme costituiscono il limite dell'indennità per sinistro.
	2. Valore totale	La somma d'assicurazione deve corrispondere al valore totale delle cose assicurate.
	3. Primo rischio	In caso di assicurazione al primo rischio, la somma d'assicurazione convenuta è valida per evento assicurato e costituisce il limite dell'indennità.
B6 Comunicazione	1. Dello stipulante	Tutte le sue comunicazioni devono essere indirizzate alla sede sociale della Vaudoise di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera.
	2. Della Vaudoise	Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte validamente all'ultimo indirizzo indicato da lei stesso o dell'avente diritto.
B7 Obblighi contrattuali	1. Modifica del rischio	Qualsiasi modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio e di cui le parti hanno determinato l'estensione al momento della stipulazione del contratto deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Vaudoise.
	Aggravamento	La Vaudoise può esigere, per il resto della durata del contratto, un aumento del premio corrispondente oppure rescindere il contratto entro 14 giorni dalla data di notifica dell'aggravamento del rischio, entro un termine di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta le appartiene se le parti non trovano un accordo sull'aumento del premio. In ogni caso, la Vaudoise ha diritto all'aumento corrispondente alla tariffa dal momento dell'aggravamento del rischio e fino alla scadenza del contratto.
	Diminuzione	In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispondente dal momento in cui ne è stata da lei informata per iscritto.
	2. Doveri di diligenza	Lei, rispettivamente l'avente diritto, è tenuto a osservare l'obbligo di diligenza. In particolare, deve adottare le misure dettate dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
	3. Conseguenze in caso di violazione	Se vengono violati obblighi di diligenza o altri obblighi, contrattuali o legali, l'indennità potrà essere ridotta in proporzione alla gravità della violazione considerata. In caso di omissione di notifica d'aggravamento del rischio, è applicabile l'articolo A5, cifra 4 delle CGA.
B8 Prescrizione e decadenza	1. Prescrizione	I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il fatto dal quale nasce l'obbligo.
	2. Decadenza	Decadono le richieste d'indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria nei cinque anni che seguono il sinistro.
B9 Giurisdizione competente	1. Principio	Per ogni pretesa derivante dal contratto d'assicurazione, la Vaudoise può essere citata in giudizio: <ul style="list-style-type: none"> • al suo domicilio svizzero o a quello dell'avente diritto; • al luogo del rischio assicurato, se si trova in Svizzera; • alla sede della Vaudoise a Losanna.
B10 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	1. Principio	La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.

**B11 Disposizioni
legali**

1. Principio

La proposta, le condizioni d'assicurazione e in più la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), costituiscono la base del contratto.

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, sono valide le disposizioni della legge del Principato del Liechtenstein e, in particolare, la Legge sul contratto d'assicurazione del Principato del Liechtenstein, le cui disposizioni imperative prevalgono sulle disposizioni contrattuali contrarie.

C In caso di sinistro

C1 Obblighi in caso di sinistro

1. Principio

L'assicurato deve:

- informare immediatamente la Vaudoise;
- giustificare le sue pretese;
- permettere di effettuare ogni inchiesta utile;
- fare quanto possibile per conservare le cose assicurate e per limitare il danno.

2. In caso di furto

L'assicurato deve:

- avvisare immediatamente la polizia;
- non cancellare o modificare le tracce del reato senza il consenso della polizia.

3. In caso di interruzione dell'esercizio

L'assicurato deve:

- annunciare alla Vaudoise la ripresa totale dell'attività, nella misura in cui avviene durante la garanzia;
- consentire alla Vaudoise e ai periti di procedere a qualsiasi inchiesta sulla causa, l'importanza e le circostanze del sinistro, e sull'estensione dell'obbligo di indennizzo. A questo scopo, su richiesta della Vaudoise deve mettere a disposizione i libri e i documenti contabili, gli inventari, i bilanci, tutti i libri ausiliari, le statistiche e gli altri documenti relativi all'esercizio precedente la stipulazione del contratto e quelli relativi all'esercizio in corso e ai tre esercizi precedenti, nonché i contratti assicurativi, contro l'incendio e i dettagli dell'indennizzo risultante da questi contratti.

4. In caso di trasporto

Devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- i danni apparenti devono fare l'oggetto di riserve scritte nei confronti del trasportatore prima della presa in consegna;
- i danni non apparenti esteriormente e quelli presunti devono fare l'oggetto di riserve giuridicamente valide entro i termini legali e contrattuali, ossia entro una settimana dalla presa in consegna della merce da parte della persona che riceve la merce;
- il trasportatore dev'essere convocato alla constatazione del danno;
- se il danno è avvenuto durante il trasporto per posta o per ferrovia, occorre esigere un verbale dall'impresa di trasporti.

C2 Liquidazione dei sinistri

1. Indennità da parte della Vaudoise

L'indennità è esigibile 30 giorni dopo che la Vaudoise ha ricevuto le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo del danno.

L'obbligo di effettuare il pagamento è differito fintanto che una colpa di un assicurato impedisce di fissare o pagare l'indennità.

In modo particolare, l'indennità non è dovuta fino a quando la persona assicurata è sottoposta a un'inchiesta di polizia o a un'istruttoria penale in relazione al sinistro e la procedura non è terminata.

C3 Franchigia

1. Principio

La franchigia convenuta è dedotta dall'importo del danno. Se uno stesso evento riguarda più di una delle coperture previste nella polizza, la franchigia si applica una volta sola.

Qualora ci fossero franchigie di importi diversi, si applica quella più elevata.

In caso di danni per i quali esistono disposizioni legali specifiche, come pure per i rischi terremoto e terrorismo, la franchigia prevista a tale scopo rimane applicabile in ogni caso, in aggiunta all'eventuale franchigia prevista per altre coperture toccate dallo stesso evento.

C4 Determinazione dell'indennità

1. Principio

L'indennità è calcolata sulla base del valore di sostituzione delle cose assicurate al momento del sinistro, previa deduzione del valore dei resti. Un valore affettivo non è preso in considerazione.

	2. Valore di sostituzione	
	Merci, installazioni e veicoli a motore non immatricolati	<ul style="list-style-type: none"> • Per le merci e i prodotti naturali, si tratta del prezzo corrente. • Per le merci fabbricate (prodotti finiti o semilavorati): il prezzo corrente corrisponde al prezzo di vendita nella proporzione del processo di fabbricazione allo stadio in cui si trova al momento del sinistro. • Per il mobilio, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro, le macchine e i veicoli a motore non immatricolati (a uso proprio), si tratta della somma che esigono l'acquisto, la fabbricazione o la costruzione degli oggetti nuovi (valore a nuovo).
	Valori pecuniari	<ul style="list-style-type: none"> • Per il denaro, il valore nominale. • Per i titoli e i libretti di risparmio, le spese della procedura di annullamento dei titoli e le eventuali perdite di interessi e dividendi. La procedura di annullamento dei titoli serve a stabilire chi è il proprietario legale dei titoli (p.es. azioni) persi. Se la procedura non porta a una dichiarazione di nullità, i titoli e i certificati analoghi non annullati vengono rimborsati. I titoli possono anche essere sostituiti in natura. • Per gli assegni di viaggio, la parte del danno che rimane a carico del titolare dopo il rimborso effettuato dall'emittente. • Per le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle incastonate o no, i metalli preziosi, il prezzo corrente. • Per le tessere clienti e le carte di credito, la parte del danno di cui risponde il titolare della carta secondo le condizioni generali dell'istituto che le ha emesse (l'istituto delle carte di credito, la banca, la posta, il grande magazzino ecc.).
	Veicoli a motore immatricolati	L'importo necessario all'acquisto di un nuovo veicolo, dedotto il deprezzamento per usura o per qualsiasi altra causa (valore attuale).
C5 Sotto-assicurazione	3. Danno parziale	Per le spese di riparazione si rimborsa al massimo il valore di sostituzione.
	4. Spese	Sono pure rimborsate le spese per ridurre il danno.
	1. Principio	<p>Se la somma assicurata in valore totale è inferiore al valore a nuovo dell'inventario stabilito il giorno del sinistro, il danno sarà rimborsato solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di sostituzione.</p> <p>Se la cifra d'affari dichiarata nel contratto è inferiore a quella realizzata, il danno verrà coperto soltanto nella proporzione esistente tra la cifra d'affari assicurata e quella constatata.</p>
C6 Colpa grave	2. Rinuncia	<p>Se l'importo del sinistro (CHF 50'000 al massimo) è inferiore al 10% della somma o della cifra d'affari assicurata, la Vaudoise rinuncia a far valere la sottoassicurazione.</p> <p>Oltre tale importo, è calcolata dal primo franco.</p> <p>La rinuncia non è valida per i danni della natura retti dalle disposizioni legali.</p>
	1. Rinuncia	La Vaudoise rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il suo sinistro per colpa grave. La Vaudoise si riserva tuttavia tale diritto se al momento dell'esecuzione o dell'omissione di un atto la persona assicurata era sotto l'influsso di alcol, droga o medicinali.

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch

